



Direzione Didattica Statale
"ROSOLINO PILO"

Via Sebastiano La Franca, 70 – 90127 Palermo

☎ 091/6162518



091/6174280



PAEE039006@istruzione.it



www.scuolapilopalermo.edu.it

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/11/2019 con deliberan.77

Sommario

Premessa.....	3
Bullismo e cyberbullismo: elementi distintivi.....	4
Riferimenti normativi.....	6
Responsabilità delle varie figure scolastiche	
1. Il dirigente scolastico.....	6
2. Il referente del “ bullismo e cyberbullismo”.....	7
3. Il collegio docenti.....	7
4. Il consiglio di classe.....	7
5. Il docente	7
6. Il personale ATA.....	8
7. I genitori	8
8. Gli alunni	8
Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola.....	9
Iter procedurale in caso di atti di bullismo o cyberbullismo.....	10

Premessa

Il bullismo e il conseguente cyber bullismo sono fenomeni che non vanno sottovalutati fin dai loro esordi poiché possono avere un forte impatto sociale, emotivo e psicologico sulla vita di bambini/e e adolescenti, fino ad avere conseguenze drammatiche. Sono dinamiche sempre più comuni tra bambini/e e adolescenti, che si legano strettamente ai bisogni della loro crescita espressi in modo problematico, come la paura di essere esclusi o la ricerca dell'ammirazione degli altri.

Sono inoltre connessi ad una persistente cultura basata sull'intolleranza e la stigmatizzazione della diversità che è difficile da estirpare.

La scuola, in quanto luogo deputato all'educazione e alla cultura, è chiamata, per un'efficace azione di contrasto a *prevenire, riconoscere e gestire il fenomeno*:

- Prevenire, attraverso attività educative, in grado di migliorare il clima di classe, agire sulle dinamiche relazionali, promuovere le competenze emotive che rafforzino la capacità di mettersi nei panni degli altri (empatia), e consentire, inoltre, la partecipazione ai processi di definizione di regole comuni. Prevenire, attraverso azioni dedicate che creino uno spazio di ascolto per i ragazzi/e, facendo così crescere anche la fiducia verso le figure di riferimento (docenti, genitori, ...) come interlocutori immediati e autorevoli per la presa in carico di un disagio.
- Riconoscere, attraverso un'attenzione costante ai fattori di rischio e alle dinamiche relazionali in atto nel contesto classe, le caratteristiche specifiche del bullismo rispetto ad altri fenomeni di violenza generica. Non deve mancare il confronto costante tra docenti su eventuali dubbi e perplessità, da condividere sia con il Dirigente Scolastico, sia con il referente per il bullismo e cyber bullismo.

Per potere intervenire in maniera efficace è importante riconoscerne le caratteristiche che lo differenziano da atti di violenza generica: l'intenzionalità, la persistenza nel tempo, l'asimmetria di potere e la natura sociale del fenomeno (cioè il suo fare riferimento alle dinamiche relazionali). Quest'ultimo aspetto, in particolare, costituisce un ottimo gancio per pratiche preventive ed educative che agiscano sul gruppo: il bullismo è un fenomeno che riguarda anche chi assiste, silenziosamente o rinforzando l'azione persecutoria. Le azioni che il/la bullo/a mette in atto hanno l'obiettivo di ottenere un vantaggio, spesso in termini di popolarità, possibile proprio per la presenza di "spettatori" oltre ai protagonisti. Ogni ruolo dei membri del gruppo contribuisce in modo sostanziale alle dinamiche di prepotenza/vittimizzazione. La vittima viene identificata in base a una sua caratteristica (aspetto fisico, modo di vestirsi, provenienza, presunto orientamento sessuale ...), che rivela un pregiudizio che funge solo da pretesto per l'azione.

- Gestire, dotando la scuola un sistema che stabilisca ruoli, azioni e responsabilità, in modo da consentire a tutti gli adulti di intervenire e gestire immediatamente i casi conclamati di bullismo, di avviare risposte per tutti i soggetti coinvolti (vittima, bullo/a, spettatori), di attivare un'alleanza educativa attraverso il coinvolgimento di tutti genitori in ogni fase del processo, in un'ottica di mediazione delle conflittualità.

Scuola e Famiglia insieme possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

Nell'ambito del contesto scolastico, i social networks, determinanti nella nascita del cyber bullismo, possono essere adottati come strumenti di comunicazione validi ed efficaci sia per la divulgazione di materiali didattici, sia per la rilevazione del grado di soddisfazione degli studenti rispetto alle attività scolastiche, sia per la sensibilizzazione all'uso corretto della rete.

A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie. La progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyber bullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

Bullismo e cyber bullismo: elementi distintivi

Il **Bullismo** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate, dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi.

È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate.

Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, (singolarmente o all'interno di un gruppo), da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del **bullo**, quelli della **vittima** e anche di chi assiste, gli **osservatori**.

Il **bullo** è, in genere, più forte e più popolare della media dei coetanei, ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione, ha difficoltà nell'autocontrollo e nel rispettare le regole; è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma anche verso gli adulti (genitori e insegnanti); considera la violenza come un mezzo per ottenere vantaggi ed acquisire prestigio; ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni e non mostra sensi di colpa. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei **bulli gregari** (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente. La **vittima passiva** subisce prepotenze spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento sessuale, la provenienza sociale ...); è più debole rispetto ai coetanei e al bullo in particolare, è ansiosa ed insicura, ha una bassa autostima. A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e difficilmente riesce a farsi degli amici. Spesso nega l'esistenza del problema e finisce per accettare passivamente quanto le accade.

Esiste anche la **vittima provocatrice** che si riconosce perché richiede l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso viene trattata negativamente dall'intero gruppo.

Spesso gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei (**gli osservatori**), i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza.

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi;

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto:** comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo *fisico o verbale* (calci, pugni, furti di oggetti, derisione, critica, provocazione, svalutazione, umiliazione, accuse, ecc. con l'intenzione di creare forte disagio alla vittima, ferendola nei sentimenti, *bullismo psicologico*); danneggiamento di materiali, estorsione di denaro (*bullismo strumentale*);
- **bullismo indiretto:** danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso l'esclusione dal gruppo, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto (*bullismo sociale*), rottura dei rapporti di amicizia di cui gode la vittima (*bullismo manipolativo*).

Il **Cyberbullismo** è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo necessitano di essere guidati, di essere resi consapevoli sui rischi del mondo digitale. A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell'anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet: le vittime in poco tempo possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Rientrano nel **Cyberbullismo**:

- **Flaming:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.

- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Riferimenti normativi

Il bullismo e il cyber bullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto da:

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo);
- linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo (MIUR ottobre 2017);
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- direttiva MIUR n.1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 novembre 2006);

- artt. 581(percosse)-582 (lesione personale)- 595 (diffamazione)—610 (violenza privata)-612(minaccia)-635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito)-2047 (danno cagionato all'incapace) - 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) Codice Civile.

Responsabilità delle varie figure

1. Il dirigente scolastico:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. Il referente del “bullismo e cyberbullismo”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

3. Il collegio docenti:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4. Il consiglio di classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione all'alfabetizzazione emotiva, alla legalità e alla cittadinanza attiva cui

raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;

5. Il docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti.

6. I genitori:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. Il personale ATA:

- deve segnalare tempestivamente ai docenti e al dirigente scolastico eventuali episodi di bullismo di cui è venuto conoscenza o a cui ha assistito personalmente;
- non deve sottovalutare i propri compiti di sorveglianza in quanto anch'esso è importante sul piano educativo;
- può far presente ai docenti e al dirigente scolastico di eventuali momenti o luoghi in cui gli studenti non vengono adeguatamente sorvegliati per migliorarne il controllo e la vigilanza.

8. Gli alunni:

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphones e affini all'interno dell'Istituto a chi è in possesso di autorizzazione scritta dei genitori approvata dal Dirigente scolastico e comunque fatte salve le condizioni di utilizzo consentite;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque

all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che, in ogni caso, non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini personali di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, docenti, etc.) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

Provvedimenti disciplinari e di sostegno nella scuola

Fino al compimento dei 14 anni, i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni, qualora commettano reati; saranno i genitori a rispondere delle condotte illegali e a farsi carico degli eventuali addebiti penali e amministrativi.

In relazione alla qualità di pubblico ufficiale (Legge n. 26 aprile 1990 n. 86, la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali e paritarie) l'insegnante ha l'obbligo di riferire eventuali fatti reato in danno o ad opera di minori.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettono la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyber bullismo non sono in nessun caso accettati. Il provvedimento disciplinare dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori. Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l'è andata a cercare”. Va sottolineato che esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto (es. entrare nel profilo social di un compagno, impossessandosi della password, è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagno di classe può rappresentare diffamazione; diffondere foto che ritraggono i compagni seminudi è diffusione di materiale pedopornografico).

L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

Iter procedurale in caso di atti di bullismo o cyber bullismo

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di bullismo o cyber bullismo, è spesso collegata la commissione di veri e propri reati per cui si potrà procedere d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) dei quali il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria.

PRIMA FASE: Segnalazione

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyber bullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

SECONDA FASE: analisi e valutazione dei fatti

Soggetto responsabile: coordinatore di classe/insegnante di classe Altri soggetti coinvolti: Referente Bullismo/Cyber bullismo, eventuali altri educatori

- Raccolta di informazioni sull'accaduto
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è *importante astenersi dal formulare giudizi*; è piuttosto necessario *creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto* che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro
- Raccolta di prove e documenti: quando è successo, dove, con quali modalità
- Comunicazione al Dirigente Scolastico (sia telefonicamente sia in forma scritta).

TERZA FASE: risultati sui fatti oggetto di indagine

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive:

- si apre un protocollo con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere, evitando il rischio di inquinamento delle prove. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyber bullismo:
- non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

QUARTA FASE: azioni e provvedimenti

- Supporto e protezione alla vittima; evitare che la vittima si senta responsabile
- Comunicazione alla famiglia della vittima (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (educatori, altri...)
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione); il DS valuterà che non ci sia rischio di inquinamento delle prove
- Convocazione straordinaria del Consiglio di interclasse o classe;

- Lettera di comunicazione formale all'alunno ed ai genitori del bullo/cyber bullo;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyber bullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato:
 - obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze di ogni comportamento, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione
- Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
 - imposizione al bullo/cyber bullo di svolgimento di azioni positive (per es. lettera di scuse a vittima e famiglia);
 - nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti di altro minore, è **possibile rivolgersi** al questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, **un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne**, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno in base ai casi.
 - in caso di reato, avvio della procedura giudiziaria (**solo per soggetti ultra quattordicenni**): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori FVG.
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti, si procederà alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

QUINTA FASE: percorso educativo e monitoraggio

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.